

Regione Piemonte - CSR 2023-2027



Modifiche all'Allegato 1 della DD 200/A1705B/2024 del 19/03/2024

**“Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/di pagamento
relative agli Interventi SRA-ACA: 10, 12, 17 e 22**

ANNO 2024”

(...)

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI



2.1. SRA - ACA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

(...)

2.1.4. ACA10 – Impegni

(...)

AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Sotto-azione 10.2.1 Fasce erbacee

(...)

In riferimento all'Impegno I02.1, di seguito riportato:

Impegni Azione 10.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
I02.1 – Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea secondo le seguenti disposizioni attuative, al fine di ottenere la presenza di una fascia inerbita omogenea.	BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico “buono” o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza

	BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi
<p>L'inerbimento dev'essere ottenuto da semente di specie autoctone comprendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sole graminacee, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; - oppure graminacee in consociazione con leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.), Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> L.), Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.), Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.). <p>La semina deve essere effettuata entro il 15 maggio del primo anno di impegno.</p> <p>La quantità di seme per ettaro deve essere pari a quella indicata dal produttore della semente.</p> <p>La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".</p> <p>La documentazione di acquisto della semente deve essere conservata per tutto il periodo di impegno.</p>	

l'ultima specificazione viene così integrata:

<<La documentazione di acquisto della semente, **comprensiva dei cartellini del produttore del seme**, deve essere **allegata alla domanda di aiuto e** conservata **in azienda** per tutto il periodo di impegno. **Qualora la domanda sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).**>>

In riferimento all'Impegno I02.2, di seguito riportato:

Impegni Azione 10.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
I02.2 – Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri	BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi
<p>La fascia erbacea deve essere interposta tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico, in modo da intercettare il ruscellamento superficiale.</p>	

La specificazione viene così integrata:

<<La fascia erbacea deve essere interposta tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico, in modo da intercettare il ruscellamento superficiale.

Si tratta di una fascia inerbita realizzata come impegno volontario, su superfici non vincolate al rispetto della BCAA4, impegno b). Con riferimento alla rete idraulica aziendale e/o interaziendale o al reticolo idrografico, l'azione applica i criteri adottati dalla stessa BCAA4 al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, ossia il divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari per una fascia di ampiezza pari a 5 metri e la costituzione e il mantenimento di una fascia stabilmente inerbita di larghezza pari almeno a 5 metri. Analogamente a quanto previsto dalla BCAA4, la larghezza della fascia inerbita oggetto dell'azione è misurata dal ciglio di sponda del tratto della rete idraulica aziendale e/o interaziendale o del reticolo idrografico. Tra la fascia inerbita e il tratto adiacente della rete idraulica o del reticolo idrografico non deve essere interposto un argine.

Si raccomanda di garantire la massima linearità della fascia inerbita, conseguibile adottando la larghezza minima prevista, distribuendo la superficie oggetto di impegno in modo interessare la rete idraulica o il reticolo idrografico per la maggior lunghezza possibile.>>

(...)



2.2 SRA - ACA12 - COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

(...)

2.2.3. ACA12 - Criteri di ammissibilità

Azione 12.1 - Colture a perdere

(...)

Il criterio CR06:

CR06 – le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009), le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.

viene così modificato:

<<**CR06** – le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. **Ai fini del presente bando** sono ammissibili **soltanto** le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009). **Non vengono considerate nell’ambito del presente bando le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, in attesa della loro completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale.**

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.>>

(...)

2.2.4. ACA12 - Impegni

(...)

Azione 12.1 - Colture a perdere

(...)

In riferimento all’Impegno I01.2 ,di seguito riportato:

I01.2 Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell’anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell’anno successivo in caso di semina primaverile. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea

BCAA 8

a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi;

documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale. Di seguito sono indicate le specie utilizzabili come colture a perdere.	
---	--

Sui terreni oggetto dell'azione devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: *frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, veccia, favino, pisello, pisello proteico, colza, ravizzone, girasole*. Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15/5. Nelle singole parcelle o strisce può essere presente anche una sola coltura. Le due o più colture prescelte possono variare da un anno all'altro del periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in appezzamenti o strisce, anche a margine di appezzamenti coltivati per scopi produttivi a condizione che siano ben distinguibili da questi. Ciascun appezzamento o striscia deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre.

La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo a favore della biodiversità.

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

prima dell'ultima specificazione viene inserita la seguente:

<<La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alle domande di aiuto e di pagamento e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno. Qualora la domanda di aiuto sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).>>

(...)

AZIONE 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

(...)

In riferimento all'Impegno I02.2 ,di seguito riportato:

I02.2 – Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Il beneficiario deve conservare, ai fini dei controlli, idonea documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle	
---	--

sementi. Di seguito sono indicate le specie utilizzabili.	
<p>Sui terreni oggetto dell'azione deve essere seminato un miscuglio comprendente leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata nel primo anno di impegno entro il 15/5. La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.</p> <p>La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi deve essere conservata fino alla scadenza del periodo di impegno.</p> <p>La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".</p>	

La penultima specificazione viene integrata nel modo seguente:

<<La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, **insieme con i cartellini dei produttori del seme**, deve essere **allegata alla domanda di aiuto e** conservata **in azienda** fino alla scadenza del periodo di impegno. **Qualora la domanda di aiuto sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).**>>

(...)



2.4 SRA – ACA22 IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

(...)

2.4.6. ACA22 – Principi e criteri di selezione

(...)

Dopo il principio di selezione “Adesione ad altri interventi/azioni del PSP o di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali”, di seguito riportato:

Principio di selezione:		
Critero di selezione		Punteggio
Adesione a: <i>Interventi del PSR 2007-2013:</i> 216 (Investimenti non produttivi) <i>Interventi del PSR 2014-2022:</i> 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema); 10.1.7/1 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) <i>Interventi del PSR 2023-2027:</i> SRD04-B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema); SRA-ACA10 (Supporto alla gestione di investimenti non produttivi)	A – Domande di imprese che hanno in corso impegni relativi: - all'operazione 10.1.7/1 della programmazione 2014-2022; -all'intervento SRA-ACA10 della programmazione 2023-2027. B – Domande di imprese che non rientrano nel punto A, ma che ai sensi: - della Misura 216 della programmazione 2007-2013 - dell'operazione 4.4.1 della programmazione 2014-2022 e/o - dell'intervento SRD04-B della programmazione 2023-2027 sono titolari di una o più domande risultate liquidate o almeno approvate con esito positivo o parzialmente positivo.	A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da impegni in corso degli interventi 10.1.7/1 e/o SRA-ACA10 e la SAU aziendale (*): >0,5% e fino a 1%: 2 punti > 1% e fino a 3%: 3 punti > 3% e fino al 10%: 4 punti >10%:5 punti (*) Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale B – In caso di una o più domande per la realizzazione di investimenti non produttivi (***) (216, 4.4.1 e/o SRD04-B), riguardanti almeno 2 dei seguenti tipi di interventi: - realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree - realizzazione di zone umide - installazione di strutture per la fauna selvatica - installazione di strutture per la fruizione pubblica 4 punti (***) non si considerano le domande 216 e/o 4.4.1 e/o SRD04-B oggetto di rinuncia o di revoca totale. L'attribuzione del punteggio A esclude l'assegnazione del punteggio B e viceversa.

viene inserita la seguente nota:

<<La verifica che gli impegni della SRA-ACA10, Azione 10.2 siano effettivamente in corso viene svolta in base alla documentazione di acquisto e ai cartellini dei produttori delle sementi allegati alla domanda di aiuto 2024. Qualora la domanda sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera la documentazione sopra indicata trasmessa a sistema come “comunicazione per invio documentazione integrativa” entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).>>